

# STUDIO TRIBUTARIO SOCIETARIO

PIAZZA DELLA VITTORIA, 8/20  
16121 GENOVA  
TEL: 010 553241 – FAX: 010 5532460  
E-MAIL: studio.genova@stsnet.it  
C. F. E P. IVA: 03022160109

PIETRO BESSI <sup>(1)(2)</sup>  
FEDERICO CALISSANO <sup>(1)(2)</sup>  
VINCENZO CAMPO ANTICO <sup>(1)(2)</sup>  
GIOVANNI CIURLO <sup>(1)(2)</sup>  
PAOLO FASSIO <sup>(1)(2)</sup>  
EMILIO MARTINOTTI <sup>(1)(2)</sup>  
LUCA MERCALDO <sup>(1)(2)</sup>  
ANDREA VILLA <sup>(1)(2)</sup>

Milano, 8 luglio 2005

## CIRCOLARE

Oggetto: **Rimborso dell'Iva relativa alle spese di gestione delle auto aziendali**

GIUSEPPE ALAGNA  
GABRIELLA ALLODI <sup>(1)(2)</sup>  
ANNALISA APRILE  
ANTONIO ARGENIO <sup>(1)(2)</sup>  
SIMONA BACCO <sup>(1)(2)</sup>  
MICHELE BARDI  
IVANA CALISTI  
PIETRO CAPPÀ  
CLAUDIA CEDRINI <sup>(1)(2)</sup>  
ANDREA CHIODI <sup>(1)(2)</sup>  
LUCA CIURLO <sup>(1)(2)</sup>  
ANNA CORTEVESIO <sup>(1)(2)</sup>  
MATTEO DELDIO  
FEDERICA DENARO <sup>(2)</sup>  
GIOVANNA GALARDI <sup>(1)(2)</sup>  
SILVIA GALLI <sup>(3)</sup>  
MICHELE GIRARDI  
FABRIZIO GNECCO  
PAOLO MALOBERTI <sup>(2)</sup>  
BIAGIO MEGA <sup>(1)</sup>  
FILIPPO MERCALDO  
BARBARA MIGLIAU  
FLAVIO MORSILLO  
MATTEO MICHELE MUSI <sup>(1)(2)</sup>  
DANILO PARISI  
TONY PRATA  
SIMONE PROCACCINI <sup>(1)(2)</sup>  
ANGELO RIVOLTA <sup>(1)(2)</sup>  
ALESSANDRA ROMEO  
ALESSANDRO SAPIA <sup>(1)</sup>  
BENEDETTA SIRTORI <sup>(1)(2)</sup>  
SILVIA TRAVERSO <sup>(1)(2)</sup>  
SIMONA VALEAN <sup>(1)</sup>

Una recente sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano (sentenza n. 115/47/05 del 25 maggio 2005) ha riconosciuto, a favore delle aziende, la possibilità di recuperare l'imposta sul valore aggiunto afferente le spese sostenute in relazione alle autovetture aziendali.

Nel caso specifico, i giudici di merito hanno ritenuto contraria al diritto comunitario la disciplina italiana di cui agli articoli 30, comma 4, della Legge n. 388/2000 e 19-bis1 del D.P.R. n. 633/1972 che, introducendo disposizioni peggiorative rispetto alla normativa comunitaria, prevede (i) l'indetraibilità totale dell'Iva, afferente le spese di impiego delle auto aziendali e (ii) la parziale detraibilità dell'Iva, relativa alle spese di acquisto, importazione, noleggio e locazione, anche finanziaria, delle auto medesime. Riconoscendo l'incompatibilità della normativa italiana con quella comunitaria i giudici hanno ordinato il rimborso di tutta l'Iva non detratta sul leasing e sulle spese di gestione delle autovetture che un'impresa aveva dato in uso ai propri dipendenti per lo svolgimento dell'attività lavorativa.

### Consulenti esterni:

MASSIMO CALISSANO <sup>(4)</sup>  
ENZO LOMBARDO <sup>(5)</sup>  
PIETRO SANSOTTERA <sup>(2)</sup>

### Revisore contabile federale svizzero:

PATRIZIA MOROSOLI

ROMA  
00185 – VIA PARIGI, 11  
TEL. 06-45211010 Fax 06-45211020  
E-MAIL: studio.roma@stsnet.it

MILANO  
20121 – VIA SANTA RADEGONDA, 11  
TEL. 02-7211751 Fax 02-72117575  
E-MAIL: studio.milano@stsnet.it

TORINO  
10121 – CORSO MATTEOTTI, 12  
TEL. 011-5119101 FAX 011-5920226  
E-MAIL: studio.torino@stsnet.it

I chiarimenti forniti dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano rappresentano un valido precedente per avanzare eventuali richieste di rimborso dell'Iva non portata in detrazione, in relazione alle seguenti spese:

- di acquisto, importazione, noleggio e locazione, anche finanziaria, delle auto aziendali;
- di impiego delle auto aziendali quali, a titolo di esempio, le spese per componenti, ricambi, manutenzioni, riparazioni, carburanti, lubrificanti e custodia;

Al fine di ottenere il recupero dell'imposta, si rende necessario avanzare una specifica richiesta di rimborso. Tale richiesta deve essere formalizzata mediante presentazione,

# STUDIO TRIBUTARIO SOCIETARIO

alla Agenzia delle Entrate territorialmente competente, di un'apposita istanza alla quale far seguire, nel caso di silenzio o rifiuto da parte dell'Agenzia nei successivi novanta giorni uno specifico atto di ricorso. Segnaliamo che, in base al combinato disposto degli articoli 19 del D.P.R. n. 633/1972 e 21 del D.Lgs. n. 546/1992, l'istanza di rimborso dell'imposta potrebbe riguardare le spese di gestione delle auto aziendali sostenute in relazione alle seguenti annualità:

- 2005, 2004 e 2003;
- 2002, purchè indicate nella dichiarazione Iva 2003, relativa al 2002, o nella dichiarazione Iva 2004, relativa al 2003;
- 2001, purchè indicate al più tardi nella dichiarazione Iva 2004, relativa al 2003;
- 2000, purchè indicate al più tardi nella dichiarazione Iva 2003, relativa al 2002.

Precisiamo che indipendentemente da quanto sopra chiarito e dalla presentazione di una eventuale richiesta di rimborso, in assenza di una modifica legislativa alla attuale disciplina Iva, dovrà comunque essere proseguita l'ordinaria indetraibilità dell'imposta sugli acquisti in argomento.

A titolo di completezza segnaliamo che la sentenza sopra citata della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, n. 115/47/05 del 25 maggio 2005, potrebbe essere utilizzata per formulare richieste di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto non solo con riferimento alle spese di gestione delle auto aziendali ma anche in relazione ad altre tipologie di acquisti quali, a titolo di esempio, gli acquisti di alimenti e bevande, di prestazioni alberghiere, di trasporto di persone.

Rimanendo a disposizioni per ogni eventuale chiarimento, porgiamo cordiali saluti.

Studio Tributario Societario